



COMUNE DI ARCORE

(Provincia di Monza e della Brianza)

REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Approvato con Deliberazione di C.C. n. del

REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 360 del 28 Settembre 1998 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'addizionale Comunale all'IRPEF si applica a tutti i contribuenti che, alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici.
3. L'addizionale viene stabilita così come previsto dall' articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

1. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale. In assenza di provvedimento modificativo l'ultima l'aliquota deliberata si intende prorogata di anno in anno, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006;
2. A decorrere dal 2013 l'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita in 0,80 punti percentuali.
3. L'addizionale è calcolata applicando l'aliquota dello 0,80% al reddito imponibile IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), determinato ai sensi del T.U.I.R. n. 917/1986 ss.mm.ii;
4. La deliberazione dell' aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Articolo 3

ESENZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. b), viene determinata una soglia di esenzione dall'addizionale comunale all'Irpef per tutti i contribuenti il cui reddito imponibile Irpef è inferiore ad € 15.000,00.
2. Se il reddito imponibile Irpef supera la soglia di esenzione di €. 15.000,00 l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l' aliquota di cui al precedente art. 2 al reddito imponibile complessivo.

Articolo 4

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006.
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art.1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni.

Articolo 5

DECORRENZA

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2013.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogato il precedente Regolamento approvato con propria deliberazione n. 29 del 11/06/2012.

Articolo 6

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia.